

**Allegato "A" al numero di repertorio 3067/2291**

**S T A T U T O**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Articolo 1**

1. E' costituita, a norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e da quanto disposto dalla L.383/2000, l'Associazione di promozione sociale denominata **"ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE per la COOPERAZIONE e L'EDUCAZIONE nel MONDO - ONLUS"**, in breve **"AICEM ONLUS"**, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale di cui all'art. 10 del D. Lg. 4/12/1997, n. 460, qui di seguito denominata semplicemente **"Associazione"**.

**Articolo 2**

1. L'Associazione ha sede in Roma.

**Articolo 3**

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

**Articolo 4**

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolare specifiche attività nei rapporti associativi.

**TITOLO II**

**FINALITÀ - ATTIVITÀ**

**Articolo 5**

1. L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di perseguire finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate a causa delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, impegnandosi, altresì, nella cooperazione allo sviluppo sostenibile attraverso l'educazione, la ricerca e la formazione, sia a livello nazionale che internazionale.

2. Lo spirito dell'Associazione trova origine nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona e nella salvaguardia dei principi costituzionali universali dettati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Europea Convention on Human Rights (ECHR), la Carta dei diritti fondamentale dell'Unione Europea, la Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli, La Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell'uomo, la Convenzione americana dei diritti dell'uomo, la Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia, la Carta Internazionale dei Valori, della Cittadinanza e dell'Integrazione e fonda i suoi valori:

- a) nella giustizia sociale, nell'equità e nel rispetto dei diritti umani;
- b) nella partecipazione delle popolazioni per le quali lavora;
- c) nel coinvolgimento della società civile nella cooperazione allo sviluppo;

- d) nel servizio per il prossimo;
- e) non aspirando a raggiungere interessi propri, ma quelli del suo prossimo.

#### Articolo 6

1. L'Associazione ha lo scopo di contribuire ad uno sviluppo armonico ed integrato delle comunità con le quali coopera, con particolare riguardo ai bambini e ai giovani ed, in generale, ai Paesi in Via di Sviluppo (PVS), svolgendo tutte le attività connesse al proprio scopo sociale, nonché tutte le altre attività accessorie e marginali ad esso collegate.
2. L'Associazione ha una struttura laica, democratica ed apartitica.
3. L'Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali che regolano l'attività dell'associazionismo nonché dei principi generali dell'ordinamento italiano ed europeo.

#### Articolo 7

Le attività principali dell'Associazione sono:

1. profusione dei principi inviolabili dei Diritti dell'Uomo;
2. promozione di valori e principi etici volti ad una nuova forma di multiculturalismo ed integrazione sociale;
3. creazione e sviluppo di opportunità di accrescimento professionale, culturale e sociale;
4. diffusione dei principi di democraticità e partecipazione sociale e politica per l'affermazione di nuove culture, con particolare attenzione alle dinamiche internazionali inerenti ai Paesi in Via di Sviluppo (PVS);
5. ideazione e realizzazioni di progetti, eventi ed iniziative aventi quale finalità la diffusione delle conoscenze e di nuove culture, emergenti e non, oltre alla promozione e sviluppo di un rinnovato senso critico e di analisi tra i giovani;
6. sviluppo e promozione di nuove interconnessioni tra il mondo universitario e le istituzioni nel settore della cooperazione sociale nazionale e internazionale;
7. istruzione e formazione in tutti quei settori in cui l'Associazione sia direttamente o indirettamente interessata;
8. tutela dei diritti civili e politici, attraverso anche azioni di sensibilizzazione ed educazione;
9. avvio di nuovi processi culturali volti alla promozione di una nuova forma di *governance partecipata* che si ponga obiettivi di sviluppo sociale, economico e culturale, a livello nazionale, europeo ed internazionale;
10. promozione della formazione di una cultura della solidarietà internazionale e della cooperazione, in particolare garantendo con strumenti adeguati la circolazione e l'uso della informazione;
11. informazione ed educazione allo sviluppo ed alla cooperazione;

12. scambi culturali, in Italia ed all'estero, con cittadini dell'UE e cittadini di popolazioni in Paesi in Via di Sviluppo, con particolare riferimento ai giovani;
13. pubblicazione di riviste e testi concernenti le attività del Terzo Settore e della cooperazione allo sviluppo;
14. valorizzazione delle politiche giovanili, cioè delle politiche sociali che riguardano i giovani, nell'ambito del proprio percorso formativo e professionale, compresa la promozione, sviluppo e gestione di comunità giovanili o centri di aggregazione sociale;
15. sviluppo della partecipazione dei giovani alla vita sociale, civile e politica del Paese, avvicinandoli alle Istituzioni attraverso attività mirate;
16. rispetto dell'uguaglianza nella diversità esprimendo un continuo e corale impegno nella lotta contro ogni forma di esclusione sociale e di discriminazione, in particolare quella razziale, di genere e d'identità di genere, economica, di età, culturale, politica, religiosa, linguistica, di orientamento sessuale e quella relativa alla diversità psico-fisica;
17. promozione e sostegno di politiche volte ad intervenire sulle condizioni di disagio sociale, in particolare quello giovanile;
18. impegno nel riconoscimento del ruolo fondamentale della formazione, dell'educazione formale e non formale e del lavoro, nei processi di sviluppo sociale e nelle politiche di lotta contro l'emarginazione;
19. promozione di azioni di ricerca e indagine sulla condizione giovanile, coordinandosi con gli Enti, le Università, gli Osservatori e le Fondazioni che operano studi nel settore;
20. sostegno e sviluppo di un sistema economico-finanziario basato su principi di solidarietà, eticità, democraticità e trasparenza, contribuendo in particolare al rafforzamento e alla diffusione delle forme di finanza etica e di tutela dei giovani utenti e consumatori, del concetto di responsabilità sociale dell'impresa;
21. impegno finalizzato a che la dimensione europea sia una dimensione di inclusione, di rispetto e di valorizzazione delle molteplicità culturali in un contesto di unità e di fratellanza tra i popoli;
22. organizzazione di conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere, che favoriscano consapevolezza e sensibilità sui temi della pace, della solidarietà, dei diritti umani e civili;
23. coordinamento e scambio di esperienze tra le diverse organizzazioni italiane e straniere di cooperazione e di solidarietà internazionale;
24. promozione di informazioni fra gli associati per favorire iniziative sulla base di valori comuni e di

specifiche esperienze, anche attraverso campagne nazionali e internazionali;

25. orientamento, selezione e formazione di persone, senza preclusione di sesso, età, razza, cittadinanza, fede e ideologia politica, che intendano volontariamente impegnarsi nei programmi dell'Associazione;

26. protezione dei diritti e tutela del benessere del fanciullo per qualsivoglia altro diritto o pretesa personale esso ponga in essere, nonchè qualsiasi attività di sostegno o sensibilizzazione affinché tali diritti vengano rispettati;

27. orientamento, formazione, facilitazione e promozione di azioni e strumenti per il supporto degli operatori dell'infanzia e del settore della gioventù nonché dei così detti "caregiver" al fine di sostenere il sano sviluppo e la salute in età evolutiva, e la costruzione di relazioni stabili e sicure alla base di una società basata sull'accoglienza, la democrazia e il rispetto dei Diritti Umani;

28. supporto e sostegno ai giovani durante tutto il delicato arco dell'età evolutiva, con particolare attenzione alla fase adolescenziale, per accompagnarli e guidarli verso una equilibrata, autonoma e prospera maturità;

29. promozione di stili di vita sani, attività fisica, sport e lotta contro tutte le forme di tossicodipendenza che minino il benessere psicofisico dell'individuo;

30. impegno e promozione a tutti i livelli dei valori della legalità, cittadinanza e partecipazione attiva quali pilastri della civile convivenza;

31. tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio d'interesse artistico, culturale e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

32. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

33. promozione di nuove forme d'espressione culturale ed artistica;

34. promozione dei valori dell'inclusione sociale e del dialogo interculturale e inter-religioso lavorando soprattutto sulle dinamiche d'inclusione dei migranti, richiedenti asilo e profughi;

35. realizzazione di progetti a carattere sociale, socio-assistenziale, socio-sanitario, di sviluppo territoriale e sostenibile, a livello locale, nazionale e internazionale, in particolare nei PVS;

36. promozione e realizzazione di programmi di sviluppo ed interventi di aiuto umanitario con i Paesi in Via di

Sviluppo ed altri Paesi in stato di necessità, nel contesto del volontariato e della cooperazione internazionale;

37. selezione, formazione ed impiego di volontari in servizio civile;

38. formazione in loco di cittadini dei Paesi in Via di Sviluppo;

39. assistenza sociale e sanitaria di base, con particolare riferimento alla tutela dell'infanzia;

40. realizzazione, in Italia o in altri Paesi sviluppati, di interventi di breve periodo in situazioni di particolare emergenza;

41. somministrazione di cure d'emergenza mediante la predisposizione di strutture differenziate di intervento, stabili, temporanee o mobili;

42. formazione professionale di tipo gestionale, socio-assistenziale e socio-sanitario, in particolare l'addestramento di personale locale medico, para-sanitario e socio-assistenziale per esigenze medico-chirurgiche in situazioni d'emergenza nei Paesi in Via di Sviluppo;

43. organizzazione di iniziative atte a conseguire risorse per la realizzazione delle suddette attività;

44. raccolta fondi e iniziative di beneficenza per il perseguimento degli obiettivi statutari, attraverso campagne istituzionali o specifiche che possano prevedere anche manifestazioni, spettacoli, vendite, ecc.;

45. promozione dello sport e delle pratiche sportive.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

#### **Articolo 8**

1. L'Associazione può compiere tutti quegli atti e quelle operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre associazioni, società o enti, nazionali o esteri, sia essi pubblici che privati.

2. L'Associazione può, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e può compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali.

#### **TITOLO III**

#### **ASSOCIATI**

#### **Articolo 9**

1. Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nelle finalità e scopi della stessa, che ne condividono i principi di solidarietà sociale ed intendono collaborare attivamente al raggiungimento degli scopi associativi.

2. Possono chiedere di essere ammessi a far parte dell'Associazione sia le persone fisiche che giuridiche e gli Enti pubblici e privati che ne facciano richiesta con le modalità successivamente indicate e che si impegnano

all'accettazione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione ed al pagamento della quota associativa.

3. La consegna o l'invio della tessera associativa è da intendersi quale unico titolo di riconoscimento di ammissione all'Associazione.

4. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di iscrizione per l'anno sociale corrente, differenziate tra le varie categorie di associati.

5. Le persone fisiche che richiedano l'ammissione all'Associazione, per poter essere ammessi, debbono essere maggiorenni al momento della loro richiesta di partecipazione alla vita associativa.

6. Possono essere ammessi, quali associati ordinari, anche i minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, dietro autorizzazione dei soggetti che ne hanno la legale rappresentanza.

#### **Articolo 10**

1. I soci dell'Associazione sono divisi in:

##### **a) Fondatori**

Sono "**Soci Fondatori**" le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente, con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo, saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambito associativo. I Soci Fondatori hanno accesso alle cariche elettive dell'Associazione secondo il presente statuto.

##### **b) Ordinari**

Sono "**Soci Ordinari**" le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando un'attività prevalentemente gratuita e di volontariato, in regola con il pagamento della quota associativa secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari hanno accesso alle cariche elettive dell'Associazione secondo le norme del presente statuto.

##### **c) Onorari**

Sono "**Soci Onorari**" le persone fisiche e giuridiche e gli Enti pubblici e privati che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. I Soci Onorari non hanno accesso alle cariche elettive e non hanno diritto di voto in Assemblea.

##### **d) Collettivi**

Sono "**Soci Collettivi**" le organizzazioni che:

I. si sono costituiti come associazione con statuto in forma giuridica autonoma;

II. riconoscono, rispettano, rispecchiano e condividono esplicitamente le finalità, gli scopi e gli obiettivi dell'AICEM ONLUS;

III. abbiano almeno 3 Soci iscritti;

IV. abbiano realizzato significative esperienze con AICEM ONLUS;

V. siano in grado di promuovere iniziative continuative nel tempo.

I Soci Collettivi hanno accesso alle cariche elettive dell'Associazione secondo le norme del presente statuto.

#### **e) Sostenitori**

Sono "**Soci Sostenitori**" tutti coloro, sia persone fisiche, che giuridiche, che Enti pubblici o privati, che promuovono le attività dell'Associazione in modo totalmente gratuito, o contribuiscono al raggiungimento degli scopi associativi mediante conferimenti in denaro o natura. I Soci Sostenitori non hanno accesso alle cariche elettive e non hanno diritto di voto in Assemblea.

#### **Articolo 11**

1. Gli associati, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

c) a versare la quota associativa annuale per mantenere lo status di Socio;

d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

2. Gli associati hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, secondo le disposizioni del presente Statuto;

c) ad accedere alle cariche associative, secondo le disposizioni del presente Statuto;

d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione.

3. Per partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ed avere diritto di voto gli associati debbono essere in regola con il pagamento delle quote associative.

4. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5. La qualità di associato, così come la quota e/o il contributo associativo versato, è intrasmissibile.

#### **Articolo 12**

1. L'ammissione all'Associazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

2. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi

avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

3. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

#### **Articolo 13**

1. La qualità di associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per morte della persona fisica o scioglimento della persona giuridica o collettiva;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- e) per esclusione per gravi motivi disposta dal Consiglio Direttivo;
- f) Per mancato pagamento della quota sociale annuale.

2. L'esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

3. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione, escluso quanto previsto al superiore comma 1, lettera f) del presente articolo.

4. Il recesso, comunque manifestato, ha effetto trascorsi due mesi dalla sua manifestazione, mentre l'esclusione hanno effetto immediato.

5. L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative o di qualunque altra somma a qualsiasi titolo versata.

#### **TITOLO IV**

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 14**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i Vice Presidenti;
- e) il Revisore dei conti;
- f) il Collegio dei Probiviri
- g) il Tesoriere.

2. Tutte le cariche elettive, ove non diversamente disposto dal consiglio direttivo, sono assunte a titolo gratuito. Saranno riconosciuti quei rimborsi per le spese sostenute e documentate dagli organi per attività funzionali al perseguimento degli scopi associativi.

3. L'Associazione può, tramite un proprio Regolamento di funzionamento, prevedere la costituzione di ulteriori organi operativi per il funzionamento dei quali non è necessaria una modifica del presente Statuto.



#### Articolo 15

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci in regola con le quote sociali e può essere ordinaria e straordinaria.
3. I Soci collettivi o in generale le persone giuridiche in ogni caso designano un delegato ufficiale in rappresentanza dello stesso presso l'Assemblea.
4. I Soci possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta: non sono ammesse più di 3 (tre) deleghe alla stessa persona.
5. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa e la regolarità delle deleghe.
6. Non possono partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, con diritto di voto, i singoli aderenti alle organizzazioni iscritte all'Associazione come "Soci Collettivi" o persone giuridiche.
7. I Soci Onorari e Sostenitori possono partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto e non possono accedere alle cariche elettive.

#### Articolo 16

1. L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
  - a) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo relativo ad ogni esercizio sociale;
  - b) nomina i componenti degli organi sociali;
  - c) approva l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo e le sue variazioni;
2. L'Assemblea Ordinaria degli associati è convocata, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, almeno una volta l'anno dal Presidente (o in sua assenza dal Vice Presidente) dell'Associazione ed ogni qualvolta lo stesso o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità, per discutere e deliberare su argomenti di sua esclusiva competenza.

#### Articolo 17

1. L'Assemblea Straordinaria delibera:
  - a) sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
  - b) sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione;
  - c) sull'adesione ed affiliazione dell'Associazione ad Enti, Organismi ed altre Associazioni locali, nazionali ed internazionali;
  - d) sull'esclusione dei Soci dall'Associazione;
  - e) sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
  - f) su tutti gli atti e i fatti inerenti lo svolgimento della vita sociale che esulano dall'ordinaria

amministrazione e che non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea Ordinaria e del Consiglio Direttivo.

g) Sulla decadenza dei membri del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.

2. Essa viene convocata dal Presidente (o dal Vice Presidente), secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, ogni qualvolta lo stesso o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

#### **Articolo 18**

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata mediante lettera circolare con affrancatura ordinaria, ovvero tramite comunicazione telematica, inviata almeno 15 giorni prima dello svolgimento ed indicante l'Ordine del Giorno e il luogo, il giorno e l'ora dello svolgimento della stessa in prima e in seconda convocazione.

2. Tra la prima e la seconda convocazione occorre un intervallo minimo di 2 (due) ore.

3. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.

4. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati iscritti a "Libro Soci" ed aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

5. Per i Soci in missione all'estero verranno definite dal Consiglio Direttivo eventuali ed opportune modalità di partecipazione, ovvero per mezzo di sistemi di video-conferenza o audio-conferenza.

#### **Articolo 19**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua mancanza dai Vice Presidenti o in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

2. Il verbale viene redatto dal Segretario che l'Assemblea nomina tra i presenti.

3. Il Presidente deve leggere l'Ordine del Giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; curare la redazione del verbale da parte del Segretario; dare lettura del testo definitivo del verbale contenente tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

4. Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice degli associati presenti o rappresentati in Assemblea, salvo quelle relative a modifiche dello Statuto

sociale, che dovranno essere adottate con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) di tutti gli associati aventi diritto al voto.

5. Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario nel libro "Verbali di Assemblea", sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, al quale dovranno essere allegati tutti i documenti, le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea od in esso menzionati.

6. Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni Socio può consultarlo.

#### Articolo 20

1. Alle elezioni del Presidente, dei Vice Presidenti e del Consiglio Direttivo, possono candidarsi tutti i Soci Fondatori e Ordinari.

2. Le persone giuridiche e quelle collettive sono rappresentate dai loro legali rappresentanti pro-tempore, o da un delegato da essi presentato, in ragione di un rappresentante per ognuna di esse.

3. Gli incarichi negli organi sociali elettivi hanno la durata di due anni e sono rieleggibili.

#### Articolo 21

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra tutti gli associati aventi diritto validamente facenti parte dell'Associazione.

2. Al Presidente compete la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

3. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano ai Vice Presidenti.

4. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci almeno una volta all'anno, e il Consiglio Direttivo almeno quattro volte all'anno.

5. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, nel rispetto degli indirizzi associativi e delle delibere stabilite dalle Assemblee dei Soci.

6. Al Presidente competeranno, inoltre, tutti gli eventuali altri poteri che l'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno conferirgli.

7. Allo stesso spetta il controllo della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e provvede alla sottoscrizione dei singoli ordini di pagamento e di incasso per la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, salvo delega al Tesoriere.

8. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo, oppure altri Soci.

9. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 22**

1. I due Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea tra tutti gli associati aventi diritto validamente facenti parte dell'Associazione.
2. I Vice Presidenti partecipano al Consiglio Direttivo come membri del Consiglio.
3. Ai Vice Presidenti competono le funzioni ed i poteri che il Presidente ed il Consiglio Direttivo potranno conferirgli.
4. In caso di impedimento del Presidente, i Vice Presidenti lo sostituiscono, temporaneamente, a tutti gli effetti.
5. Supportano l'attività del Consiglio Direttivo e del Tesoriere, occupandosi in particolare della gestione logistico - organizzativa.
6. Coordinano e sovrintendono all'attività della sede legale e della segreteria e alla gestione del personale, rispondendo del suo operato al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.
7. Cura l'invio delle convocazione delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno e redige i verbali delle riunioni di Assemblea e del Consiglio Direttivo e tiene aggiornati tutti i libri associativi.
8. Svolgono tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo 23**

1. Il Consiglio Direttivo è costituito a 7 (sette) membri, il Presidente, i due Vice Presidenti, il Tesoriere e da tre Consiglieri senza portafoglio.
2. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra tutti gli associati aventi diritto validamente facenti parte dell'Associazione.
3. In caso di recesso anticipato, esclusione o decesso di uno o più Consiglieri, questi saranno sostituiti dai Soci che, nell'ultima elezione, abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dell'ultimo degli eletti; in mancanza si procederà alla convocazione di un'Assemblea per la elezione dei Consiglieri mancanti.
4. In caso di recesso anticipato, esclusione o decesso di più della metà dei membri del Consiglio, il Presidente dovrà promulgare lo scioglimento del Consiglio Direttivo ed indire, nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, la convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

## **Articolo 24**

1. Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
2. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le

direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

3. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione:

- a) propone le linee programmatiche per l'Associazione, anche in base ai risultati dell'Assemblea;
- b) studia e attua le procedure più idonee per permettere la partecipazione all'Assemblea e promuove iniziative per favorire la partecipazione alla vita associativa dei Soci;
- c) stabilisce la quota di iscrizione e il contributo sociale annuale;
- d) presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale sulle proprie attività;
- e) elabora le linee strategiche e operative dell'Associazione;
- f) approva il budget preventivo ed il piano delle attività per l'attuazione del programma sociale annuale;
- g) approva il bilancio dell'Associazione che verrà poi presentato all'Assemblea;
- h) definisce e approva le linee organizzative dell'Associazione;
- i) esercita il controllo su tutti i settori dell'Associazione nei tempi e con i mezzi o strutture che riterrà opportuno determinare;
- j) compie ogni altro atto non espressamente riservato all'Assemblea;
- k) può delegare alcune delle proprie attribuzioni al Presidente e/o ai Vice Presidenti dell'Associazione, e/o al Tesoriere.

4. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

#### Articolo 25

1. Il Tesoriere dura in carica 2 anni ed è eletto fra i membri del Consiglio Direttivo.

2. Provvede alla predisposizione tecnica e alla redazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e della proposta di eventuale assestamento di bilancio.

3. Per delega del Presidente provvede alla sottoscrizione dei provvedimenti di pagamento e di incasso.

4. Coordina le attività di reperimento delle risorse per finanziare i programmi dell'Associazione.

5. Coordina gli interventi, in relazione all'allocazione e alla gestione delle risorse, al fine di perseguire gli obiettivi programmatici individuati dall'Assemblea e deliberati dal Consiglio Direttivo.

6. Predisporre gli schemi operativi e finanziari degli

avvisi ad evidenza pubblica per il reperimento di risorse umane ed idee progettuali utili al raggiungimento degli obiettivi programmatici, delineati nelle linee programmatiche.

7. Predisporre e cura gli atti amministrativi, anche a rilevanza esterna, e le misure idonee ad assicurare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi direttivi.

#### **Articolo 26**

1. L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che dura in carica un anno ed è rieleggibile massimo per un triennio.

2. I membri del Collegio dei Probiviri debbono essere eletti tra persone Socie dell'Associazione, ma che non ricoprano ruoli all'interno della stessa, o non li abbiano ricoperti negli ultimi 3 anni.

3. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; di verificare e controllare sia l'operato dell'Associazione e degli associati che del Consiglio Direttivo, per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente.

4. I verbali dei controlli effettuati sono trascritti su apposito libro.

5. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto.

#### **Articolo 26 Bis**

1. Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario.

2. Il Revisore dei Conti è scelto tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili, con idonea capacità professionale, anche non Socio, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, coadiuvando il Consiglio Direttivo nella predisposizione del rendiconto economico annuale preventivo e consuntivo.

3. Il Revisore dei Conti dura in carica per n. 3 (tre) anni e può essere rinominato.

4. Il compenso, se esterno alla Associazione, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

### **TITOLO V**

#### **PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

#### **Articolo 27**

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività:

a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio

- Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative, quali anche raccolti fondi;
  - c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
  - d) da contributi di organismi internazionali;
  - e) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  - f) cessioni di beni e servizi agli associati;
  - g) erogazioni liberali;
  - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate quali feste e sottoscrizioni a premi.
2. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito:
- a) da beni mobili ed immobili;
  - b) da donazioni, lasciti o successioni;
3. I singoli associati non possono in nessun caso chiedere la divisione e distribuzione del patrimonio o delle risorse comuni.

#### Articolo 28

1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo, entro il 30 giugno di ogni anno, dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.
3. Il bilancio preventivo dovranno essere approvato entro 30 marzo di ogni anno.
4. Copia degli stessi deve restare depositata presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato.
5. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
6. E' fatto obbligo di reimpiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi e delle finalità associative e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Articolo 29

1. E' vietato corrispondere ai componenti degli organi amministrativi e di controllo emolumenti individuali annui superiori ai compensi massimi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal Decreto-Legge 21 giugno 1995, n. 239, così come convertito nella Legge 3 agosto 1995, n. 336 e successive modificazioni

e integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle società per azioni.

#### **Articolo 30**

1. E' fatto divieto la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% (venti per cento) rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

2. Le prestazioni fornite dagli associati volontari sono a titolo gratuito; eccezionalmente potranno essere loro rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

#### **TITOLO VI**

#### **SCIoglimento - CONTROVERSIE- RINVIO ALLA LEGGE**

#### **Articolo 31**

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio netto sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria, con il voto all'unanimità degli associati aventi diritto di voto.

2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, è fatto obbligo al Presidente di provvedere a devolvere il residuo patrimonio ad altre Associazioni od Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 32**

1. Le controversie che dovessero eventualmente insorgere in sede di interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Statuto, di ogni regolamento o deliberato degli organi dell'Associazione, ovvero le controversie tra questa e gli associati o tra gli associati stessi e che abbiano comunque per oggetto diritti disponibili e che non siano dalla legge riservate alla esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, verranno obbligatoriamente affidate all'esame ed alla risoluzione di un Collegio arbitrale rituale, regolato secondo le norme del codice di procedura civile.

2. Qualora la disputa coinvolga due parti, il Collegio sarà formato da un arbitro nominato da ciascuna parte e da un terzo, con funzioni di Presidente, nominato d'accordo dai primi due. In caso di disaccordo o inerzia provvederà il Presidente del Tribunale di Roma su richiesta della parte più diligente.

3. Qualora la controversia coinvolga più parti, il Collegio sarà formato da un arbitro nominato da ciascuna delle parti più il minor numero necessario di arbitri, nominati di comune accordo dai primi, per raggiungere una composizione in numero dispari del Collegio. Anche in questo caso in ogni ipotesi di ritardo o inerzia provvederà il Presidente del



Tribunale di Roma.

4. Gli arbitri decideranno secondo equità, nel rispetto del contraddittorio e secondo le regole di procedura ritenute più adeguate, depositando il lodo entro novanta giorni dalla costituzione del Collegio, salvo proroga concessa dalle parti, e provvedendo anche sulle spese.

5. La sede dell'arbitrato è Roma.

#### **Articolo 33**

1. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme di legge vigenti in materia di associazioni e, in subordine, alle norme contenute nel Libro I e V del codice civile italiano.

### **TITOLO VII**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 34**

Per il migliore funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi, nonché per realizzare progetti determinati, il Consiglio Direttivo potrà proporre all'Assemblea l'adozione di regolamenti interni.

F.to: Dario Coppi

F.to: Sara Massini

F.to: Debora Fontana

F.to: Francesca Romana Perrini Notaio segue sigillo